

RICHIESTA

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DELL'ALBERATA
STORICA SP 2 (Località Montafia)**

(Procedura prevista dalla normativa vigente - Art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e LEGGE n. 10 del 14 gennaio 2013 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

Montafia, Consiglio comunale straordinario, sabato 23 novembre 2013



Veduta di un tratto superstite della pregevolissima alberata storica di tigli lunga la SP 2 nel comune di Montafia d'Asti.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
Dott. Roberto Cota
Palazzo della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10122 - Torino

All'ASSESSORE ALLE POLITICHE TERRITORIALI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Dott.ssa Giovanna Quaglia
Corso Bolzano, 44
10121 – Torino (TO)

AL DIRETTORE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE
Presidente della Commissione Regionale per le Dichiarazioni di Notevole
interesse pubblico
Ing. Livio Dezzani
Corso Bolzano, 44
10121 – Torino (TO)

AL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE DEL PIEMONTE
Dott. ssa Alessandra Stefani
Corso Galileo Ferraris, 2
10121 - Torino (TO)

AL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
Arch. Mario Turetta
Piazza San Giovanni, 2
10122 – Torino (TO)

AL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI
TORINO, ASTI, CUNEO, VERCELLI E BIELLA
Dott. Luca Rinaldi
Piazza San Giovanni, 2
10122 – Torino (TO)

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI ASTI
S.E il Prefetto Dott. Alberto Ardia
Provincia di Asti
Piazza Alfieri, 33
14100 – Asti (AT)

e p. c.

Al Dott.ssa Claudia Luciani
DIRETTORE GENERALE II
SETTORE DEMOCRAZIA E GOVERNANCE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
ATTUAZIONE CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
F-67075 Strasbourg (F)

AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
On.le Massimo Fray
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Via del Collegio romano, 27
00186 - ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
On.le Nunzia De Girolamo
Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 - ROMA

Oggetto: Richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 e della e LEGGE n. 10 del 14 gennaio 2013 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) per l'alberata storica dell'ex Strada provinciale Sp 2 (Località Montafia d'Asti).

*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.***
[Costituzione della Repubblica italiana. Art. 9.]

*Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga sottrae un bene non rinnovabile alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. Il paesaggio non può e non deve essere più considerato come bene **illimitatamente disponibile e gratuito.***
[Manifesto di Soglio, 2003]

L'**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTAFIA**, le sottoscritte **ASSOCIAZIONI E COMITATI** e i singoli **CITTADINI** richiedono agli Enti territoriali competenti (REGIONE PIEMONTE, CORPO FORESTALE DELLO STATO – DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, PROVINCIA DI ASTI, DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE e alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, VERCELLI E BIELLA di voler attivare la Procedura prevista dalla normativa vigente (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e Legge n. 10 del 14 gennaio 2013) per giungere alla **DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'ALBERATA STORICA DELLA STRADA PROVINCIALE SP 2 (MONTAFIA D'ASTI)**. Tale richiesta è inoltrata per conoscenza anche in sede europea al CONSIGLIO D'EUROPA (Direzione II "for the Implementation of the European Landscape Convention") e al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI e al MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ALIMENTARI.

L'intendimento di procedere alla richiesta di DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO ha trovato elaborazione in occasione di un **INCONTRO PUBBLICO**, tenutosi a partire in occasione della FESTA NAZIONALE DEGLI ALBERI il 21 novembre 2013 a Montafia, dove è emerso il forte e convinto interesse della popolazione locale per la conservazione, salvaguardia e restauro dell'alberata storica in questione, i cui caratteri di rilevanza botanica, importanza storica e valenza paesaggistica soddisfano pienamente le aspettative della normativa di riferimento, con specifico riguardo al CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e alla Legge n° 10 del 2013 sulle NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI.

Si allegano alla presente i resoconti giornalistici della giornata in questione e del complesso ed articolato percorso conoscitivo sul valore delle alberate storiche realizzato nel corso dell'anno 2013 nell'intera realtà dell'Astigiano. Si unisce, inoltre alla presente ampia documentazione storico-archivistica e fotografica a comprova delle eccezionali peculiarità dell'alberata in oggetto, quale "PORTA VERDE" ai territori viticoli dell'Astigiano candidati al riconoscimento da parte dell'UNESCO, come *Patrimonio dell'Umanità*.

Come Consiglio Comunale di Montafia, Associazioni e Comitati promuoventi la Dichiarazione di interesse pubblico dell'Alberata storica della Strada provinciale 2 (Località di Montafia) si è consapevoli del fatto che uno sviluppo realmente sostenibile e lungimirante può essere concretamente realizzato attraverso una attenta, accurata e capillare identificazione, protezione, conservazione¹, valorizzazione e

¹ CARTA DI NAPOLI, ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE SU "LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO" (1999)

Art. - 2.- *Tutela, sviluppo sostenibile e gestione.*

Considerato che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana, si sottolinea

trasmissione alle generazioni future del patrimonio naturale e culturale presente. Ciò può avvenire mettendo necessariamente in campo il massimo delle risorse disponibili²; mediante la promozione dell'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale³, attraverso un'azione volta a rispettare e proteggere i saperi tradizionali⁴; mediante la promozione di interventi di valorizzazione e fruizione, specie turistica, degli elementi del patrimonio locale, da realizzarsi attraverso un'ampia condivisione e consenso delle comunità interessate con l'intervento attivo della società civile, dell'associazionismo, delle Università e della scuola, degli specialisti dei vari settori e dei *media*⁵ e soprattutto attraverso la compilazione di inventari del patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio⁶.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTAFIA E LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI E COMITATI

facendo esplicito riferimento alla **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO**, sottoscritta a Firenze dagli *Stati membri del Consiglio d'Europa* il 20 ottobre 2000 e ratificata dal *Parlamento italiano* in data 9 gennaio 2006 (legge n° 14/2006)⁷, la quale nel **Preambolo**⁸ recita testualmente:

l'importanza fondamentale delle azioni di prevenzione, che intendono evitare o ridurre il più possibile i danni ambientali derivanti dagli interventi sul paesaggio prima della loro manifestazione. Queste devono integrarsi con quelle mirate al controllo dinamico delle trasformazioni.

² **CONVENZIONE DELL' UNESCO PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE (1972)**

Art. 4 - Ciascuno Stato partecipa della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

³ **CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL' UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).**

Art. 14 – (Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
- programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
 - programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
 - attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
 - mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

⁴ **DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001).**

Linee essenziali di un piano d'azione della dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale.

14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra la scienza moderna e i saperi locali.

⁵ **CARTA PALAZZO VALENTINI - RUOLO ENTI TERRITORIALI RISPETTO AI PATRIMONI UNESCO (2006).**

⁶ **CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL' UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).**

Art. 12 – (Inventari) Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

⁷ **RATIFICA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Gazzetta Ufficiale N. 16 del 20 Gennaio 2006 - LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000)**

Art. 3. ENTRATA IN VIGORE.

Art. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

“Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua *salvaguardia*, la sua *gestione* e la sua *pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo*”

e che **all'articolo 5⁹** enuncia la inderogabile necessità di:

“avviare procedure di *partecipazione del pubblico*, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle *politiche paesaggistiche*”

SI RITENGONO

pienamente titolati dalla suddetta *Convenzione* a concorrere attivamente alla pianificazione territoriale con le preposte istituzioni pubbliche nella prospettiva di un partecipato governo del paesaggio locale¹⁰, anche nelle sue componenti storico-botaniche, quali le alberate stradali,

RICHIEDONO

l'avvio della procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le eccezionali peculiarità botaniche, storiche e paesaggistiche dell'alberata lungo la Strada provinciale 2 in

⁸ **PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Firenze, 20 ottobre 2000) - Gli Stati membri del *Consiglio d'Europa*, firmatari della presente *Convenzione*, considerando che il fine del *Consiglio d'Europa* è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; (...)

⁹ **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Firenze, 20 ottobre 2000) Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a :

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

¹⁰ Al fine di rendere edotto il *Consiglio d'Europa* [tramite **RECEP-ENELC** - EUROPEAN NETWORK OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION] dell'intendimento degli scriventi di operare nello spirito e nella lettera della suddetta *Convenzione* si invia copia della presente, affinché il Consiglio stesso possa valutare l'effettiva applicazione della *Convenzione* negli articoli su indicati da parte delle Istituzioni interessate.

Località di Montafia, evidenziata in cartografia allegata, ai sensi del recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42, (capoverso a):

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; e

(capoverso c):

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

(capoverso d):

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è rivolta alla preposta **COMMISSIONE REGIONALE**, prevista dall'Art. 137 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, al fine di addivenire per l'alberata storica in oggetto ad una dichiarazione conclusiva, al termine dell'iter previsto (Art. 139) dalla nuova normativa, da parte della **REGIONE PIEMONTE**, così come espressamente indicato dall'Art. 140 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che testualmente recita:

“La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139 comma 5 emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136. (...) I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione”,

Si provvede, inoltre, ad informare della richiesta di attivazione della procedura in oggetto per il riconoscimento di pubblico interesse dell'alberata di valore paesaggistico di Montafia d'Asti all'**OSSERVATORIO NAZIONALE e l'OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO**, previsto all'Art. 133 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, che testualmente recita:

“Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità”,

affinché possano essere effettuate da tali organismi le valutazioni più opportune per conseguire l'obiettivo primario di una piena ed effettiva salvaguardia del paesaggio segnalato.

Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è avanzata anche in base all'Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) della recente **LEGGE N° 10 DEL 14 GENNAIO DEL 2013** che recita testualmente:

Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

(...)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Si richiede, quindi, **TASSATIVAMENTE** che sino alla definitiva espressione di un parere sulla richiesta di Dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico dell'alberata di Montafia da parte della preposta Commissione regionale, ogni intervento manutentivo, anche e soprattutto nel caso di programmati abbattimenti,

SIA OGGETTO DI UNA SCRUPOLOSA INDAGINE VALUTATIVA DELLE CONDIZIONI SANITARIE E STATICHE, ADOTTANDO QUANTO DI MEGLIO SCIENZA E TECNICA NEL CAMPO DELL'ARBORICOLTURA HANNO AD OGGI MESSO A PUNTO,

onde evitare che tale patrimonio di eccezionale valore possa essere perso prima di un esame approfondito tramite i nuovi e specifici strumenti operativi istituiti dal recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.

Si auspica, altresì, che a seguito dell'accoglimento della presente richiesta di Dichiarazione di Notevole interesse pubblico dell'alberata in questione

POSSA ESSERE AVVIATO UN COMPLESSIVO, ATTENTO ED APPROPRIATO RESTAURO DELLE PARTI COMPROMESSE.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTAFIA
Montafia, sabato 23 novembre 2013

ULTERIORI ADESIONI

Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano

Circolo Legambiente Valtrivera

Associazione "Terra, Boschi, Gente e Memorie"

ALLEGATI

- *Relazione descrittiva dell'interesse botanico, storico e paesaggistico dell'alberata*
- *Cartografia tecnica dell'area*
- *Atlante fotografico*
- *Contenuti del Piano Paesaggistico Regione per l'area di Montafia*
- *Contenuti del Piano Territoriale Paesistico Provinciale per l'area di Montafia*
- *Rassegna stampa dell'Incontro pubblico di esame della Proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'alberata.*



Veduta del tratto verso il paese della pregevolissima alberata storica di tigli lunga la SP 2 nel comune di Montafia d'Asti.